



RPC - Lab
Laboratorio di Ricerca in
Psicologia clinica e dei Gruppi

LICEO GINNASIO STATALE - "FRANCESCO SCADUTO"-BAGHERIA
Prot. 0000615 del 18/01/2024
V (Entrata)

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA**

**IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE,
DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO**

E

IL LICEO GINNASIO STATALE "FRANCESCO SCADUTO" DI BAGHERIA (PALERMO)

VISTO lo statuto dell'Università di Palermo che, all'art. 1 individua, tra le finalità "*la promozione della cultura, della ricerca di base applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico*" e, all'art. 3, sottolinea che l'Università "*opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale*".

PREMESSO che le finalità precipue della scuola secondaria superiore sono indirizzate allo studio, all'approfondimento e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, all'interno di un quadro di interazione tra le diverse forme del sapere e di promozione del benessere psicofísico della persona e dell'individuo nella sua singolarità e nella piena espressione delle sue emozioni, aspirazioni ed inclinazioni personali.

CONSIDERATA l'importanza di interventi e azioni mirati al sostegno delle attività di ricerca e all'incremento delle iniziative che promuovano il collegamento tra le università, i centri di ricerca ed i soggetti impegnati nello sviluppo del territorio (enti locali, cooperative, associazioni).

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio físico e della Formazione e il Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria (Palermo) intendono investire nella ricerca scientifica circa la promozione di un uso funzionale dei social media da parte degli adolescenti.

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, di seguito denominato come "**DSPEFF**", con sede legale in Viale delle Scienze, ed. 15, 90128 – Palermo, rappresentato dal Direttore prof. **Gioacchino Lavanco**, nato a Polizzi Generosa (Palermo), il 16.05.1959 (Codice fiscale Unipa: 80023730825)

E

IL LICEO GINNASIO STATALE “FRANCESCO SCADUTO” DI BAGHERIA (Palermo), di seguito denominato LICEO “F. SCADUTO”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Tripoli, domiciliato ai fini del presente atto presso la scuola medesima, Via Dante, 22, 90011 Bagheria (Palermo)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il DSPPEFF e il Liceo “F. Scaduto” si impegnano ad attuare una collaborazione al fine di realizzare attività di ricerca scientifica sul tema inerente l’utilizzo problematico dei social media e la promozione di un utilizzo funzionale degli stessi da parte degli adolescenti.

ARTICOLO 2 – RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Responsabile dell’attuazione dei contenuti della presente convenzione è, per il DSPPEFF, la Dott.ssa Laura Salerno, per il Liceo “F. Scaduto” la Prof.ssa Giuseppa Provino.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La collaborazione oggetto del presente protocollo d’intesa si svolgerà all’interno delle attività previste dal Progetto “*Problematic Social Media use among Italian mid-Adolescents: from the identification of Risk/proTective factors to the co-design and evaluation of a self-help app*” (SMART Project), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Programma PRIN 2022 (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il presente protocollo d’intesa non comporta alcun onere finanziario per il Liceo “F. Scaduto”.

ARTICOLO 4 – DURATA

Il presente protocollo d’intesa ha la durata di 2 anni a partire dalla firma delle parti. A conclusione di questo periodo può essere rinnovato mediante un nuovo accordo in cui siano specificate le ragioni del prolungamento.

Indipendentemente dalla scadenza del protocollo o della sua eventuale recessione, le disposizioni previste agli articoli 5 “Protezione dei dati” e 6 “Uso nome e loghi” restano in vigore.

ARTICOLO 5 – PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti si impegnano ad effettuare l'attività di ricerca nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Pertanto, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e nella tutela della riservatezza e dei diritti personali di cui all'art. 7 del suddetto decreto. Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato avvalendosi di supporti cartacei e informatici avendo cura di garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.

ARTICOLO 6 – USO NOME E LOGHI

È fatto divieto ai sottoscrittori del presente protocollo l'utilizzo dei loghi delle parti coinvolte senza aver chiesto preventiva comunicazione. Ciascuna delle parti si impegna a citare l'altra parte per ogni utilizzo dei dati per eventi, pubblicazioni e qualsiasi altra attività che ne comporti l'uso. Inoltre, ciascuna delle parti si impegna a non fare uso del nome delle altre parti o di suoi membri, con qualunque finalità, anche di natura promozionale, e con qualunque mezzo di comunicazione, senza aver ottenuto preliminarmente l'accordo scritto della parte coinvolta.

ARTICOLO 7 – DIVULGAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA

Le proprietà degli eventuali risultati delle attività di ricerca e le modalità attraverso le quali tali risultati potranno essere utilizzati per la divulgazione degli stessi, dovranno essere oggetto di specifici accordi di dettaglio che saranno di volta in volta definiti.

Il presente protocollo di intesa non osta:

- L'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti alla ricerca, di produrre resoconti delle proprie attività all'ente/organismo da cui dipendono;
- La comunicazione dei risultati parziali o totali dello studio sotto forma di restituzione ai partecipanti alla raccolta dei dati;
- Le comunicazioni e pubblicazioni scientifiche, la pubblicazione di tesi di laurea o dottorato da parte dei ricercatori che collaborano alla ricerca.

ARTICOLO 8 – RECESSIONE

Il presente protocollo d'intesa può essere oggetto di recessione, di diritto, da parte di una delle parti, nel caso di non esecuzione da parte dell'altra, di uno o più obblighi contenuti nei diversi articoli. La recessione diventa effettiva dopo 3 mesi dall'invio della richiesta di recessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con equivalenti mezzi digitali, in cui si espongono i motivi della lamentala. Tali motivi non saranno ritenuti validi se, in questo arco temporale, la parte avrà soddisfatto gli obblighi o prodotto prove di un impedimento alla loro realizzazione per causa di forza maggiore. La recessione del protocollo non esime le parti dal portare a termine gli obblighi definiti fino alla data di effettiva recessione.

ARTICOLO 9 – CONTENZIOSI

I contenziosi che potrebbero nascere a seguito dell'esecuzione o interpretazione erronea del presente protocollo potranno essere, se non risolti preliminarmente con accordo tra le parti, riportati alla decisione della giurisdizione competente.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Palermo, 18.01.2024

Per il **DSPPEFF** Prof. Gioacchino Lavanco _____

Per il Liceo **"F. Scaduto"** Prof.ssa Carmela Tripoli _____

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)